

**CONVENZIONE**  
**Per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa**  
***"AMITIE CODE – Capitalizing On Development"***

L'anno duemiladiciotto il giorno ..... del mese di ....., presso **l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo** (in seguito denominata AICS), via Salvatore Contarini, n. 25 – 00135 Roma, codice fiscale numero 97871890584, nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Laura Frigenti,

e

Il **Comune di Bologna**, in seguito denominato "Ente Esecutore", avente sede legale a Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna, codice fiscale 01232710374, nella persona del Sindaco Virginio Merola,

**PREMESSO**

- che la Legge n.125/2014 concernente la "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*" e in particolare l'art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
- che l'art 2, comma 1 della Legge n.125/2014 concernente "I destinatari e i criteri" prevede che l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo abbia come destinatari le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner;
- che l'articolo 17 della Legge n.125/2014 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- che l'art. 4, comma 1 lett. e) della Legge n.125/2014 concernente gli "Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo" prevede che l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo sia finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e che si articoli in "iniziative di partenariato territoriale";
- che l'articolo 25 della Legge n. 125/2014 rubricato "Le Regioni e gli enti locali" dispone che nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano ed enti locali;
- che l'art.15, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 113/2015 ("*Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*") prevede che le convenzioni di cui al citato articolo 25 della Legge n.125/2014 "determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati";

**PRESO ATTO**

- che il Comitato Congiunto ha approvato, con Delibera n. 65 del 19 maggio 2017, l' "Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali - dotazione finanziaria 2017" avente ad oggetto la presentazione di proposte progettuali che prevedano collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di cooperazione allo sviluppo ("Paesi partner"), per un importo complessivo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse 2017 e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del 3 giugno 2017;
- che una parte di questi fondi sono destinati al cofinanziamento di progetti aggiudicati su Programmi UE dagli Enti Territoriali di cui al punto 2 lett B. del suddetto Avviso;
- che successivamente con Decreto n.164/2017 del Direttore Generale dell'AICS, è stata nominata apposita Commissione per la valutazione delle proposte, secondo quanto stabilito al punto 4 del Avviso;
- che a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dai punti 2B e 3H.B ("Cofinanziamento di progetti aggiudicati su Programmi UE") del predetto Avviso, il Direttore Generale dell'AICS con Delibera n. 66 del 4 ottobre 2017 ha approvato le iniziative destinatarie del contributo AICS, tra le quali è compresa l'iniziativa denominata "*AMITIE CODE – Capitalizing On Development*", presentata dall'Ente Esecutore cui è stato attribuito il codice AID 011306.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto della Convenzione**

L'AICS e l'Ente Esecutore concordano sull'esecuzione dell'iniziativa "*AMITIE CODE – Capitalizing On Development*" - AID 011306.

### **Art. 2 Realizzazione dell'iniziativa**

L'Ente Esecutore sarà responsabile della realizzazione dell'iniziativa, le cui attività hanno una durata prevista dalla convenzione con la UE pari a 32 mesi, come previsto nella documentazione di cui all'articolo 15 della presente Convenzione.

### **Art. 3 Costo e finanziamento dell'iniziativa**

1. Il costo complessivo dell'iniziativa approvata dalla UE ammonta a € 2.385.504,00 (duemilionitrecentoottantacinquemilacinquecentoquattro/00), come di seguito ripartito:

€ 1.645.000,00 a carico dell'UE;

€ 740.504,00 a carico del Soggetto Aggiudicatario (contributo monetario);

di cui € 194.153,86 contributo AICS (quota a carico del Comune di Bologna)

2. L'Ente Esecutore sarà responsabile nei confronti dell'AICS per la parte di contributo concesso pari ad € 194.153,86 e dello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

3. Le Parti convengono di attenersi al rispetto di quanto previsto dalla documentazione presentata dall'Ente Esecutore ai sensi del punto 3 del suddetto Avviso e allegato alla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 15.

#### **Art. 4**

##### **Gestione del contributo e modalità di erogazione**

Il contributo a carico dell'AICS, pari ad € 194.153,86 (centonovantaquattromilacentocinquantatre/86), sarà erogato all'Ente Esecutore in un'unica soluzione o in più rate, a rimborso di quanto effettivamente sostenuto a carico dell'Ente stesso, in virtù degli impegni assunti con l'UE, relativamente all'iniziativa cofinanziata dalla medesima. A tal fine, l'Ente Esecutore si impegna a presentare all'AICS i rendiconti presentati all'UE, dando evidenza dell'intero contributo monetario o di parte di esso effettivamente sostenuto.

#### **Art. 5**

##### **Rapporti AICS – Ente Esecutore**

1. La presente Convenzione non comporta per l'AICS alcuna responsabilità collegata alla gestione dell'iniziativa e ai rapporti giuridici e contrattuali ed extracontrattuali eventualmente posti in essere dall'Ente Esecutore per l'esecuzione della medesima iniziativa.

2. L'Ente Esecutore si impegna a dare una adeguata visibilità all'AICS, quale ente finanziatore dell'iniziativa.

#### **Art. 6**

##### **Risoluzione della Convenzione**

1. Le Parti convengono che il reiterato e ingiustificato inadempimento da parte dell'Ente Esecutore alle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3 e 5, ovvero da parte dell'AICS in caso di mancata e ingiustificata erogazione del contributo ai sensi dell'articolo 4, possa comportare la risoluzione della presente Convenzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.

2. La parte interessata comunicherà alla controparte per iscritto, mediante posta elettronica certificata, l'inadempimento contrattuale invitandola a provvedere entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, la presente Convenzione si intenderà risolta.

3. In caso di risoluzione per causa non imputabile all'Ente Esecutore, l'AICS è tenuta a rimborsare le spese già correttamente effettuate dall'Ente e non ancora rimborsate.

#### **Art. 7**

##### **Foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esaurito inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno al competente Foro di Roma.

#### **Art. 8**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

#### **Art. 9**

##### **Entrata in vigore e Durata**

1. La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione della stessa da entrambe le Parti.
2. La durata della stessa è pari alla durata delle attività come specificata al precedente articolo 2.
3. L'Ente Esecutore si impegna a trasmettere tempestivamente all'AICS, tramite posta elettronica certificata [bando.rel@pec.aics.gov.it](mailto:bando.rel@pec.aics.gov.it), ogni eventuale proroga eventualmente concessa dalla UE.

#### **Art.10**

##### **Domiciliazione**

La documentazione, a eccezione di quella trasmessa tramite posta elettronica certificata, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

**AGENZIA ITALIANA PER LA  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Via Salvatore Contarini 25  
00135 Roma

**COMUNE DI BOLOGNA**

Area Nuove cittadinanze, inclusione sociale e  
quartieri - U.I. Diritti e nuove cittadinanze -  
U.O. Cooperazione e diritti umani  
Piazza Maggiore, 6  
40124 Bologna

#### **Art.11**

##### **Allegati**

Le Parti convengono di allegare alla presente Convenzione la documentazione alle lettere b)- e) di cui al punto 3 D.2 dell'Avviso, già presentata dall'Ente Esecutore in sede di partecipazione.

**Per l'Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo**

dott.ssa Laura Frigenti

**Per l'Ente Esecutore**

Virginio Merola

Stipulato in Roma, il